

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1136

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

02/06/2024 - 06:55

Indice

1. DDL S. 1136 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1136	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	11
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024	12
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 116 (pom.) del 29/05/2024	18

1. DDL S. 1136 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1136

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1136

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MENNUNI**, **MALPEZZI**, **CANTÙ**, **TERNULLO**, **UNTERBERGER**, **AMBROGIO**, **COSENZA**, **CRAXI**, **DELRIO**, **FAROLFI**, **LEONARDI**, **MELCHIORRE**, **PAGANELLA**, **PUCCIARELLI**, **SPINELLI**, **DE PRIAMO**, **SCURRIA**, **SIGISMONDI**, **FAZZONE**, **GELMETTI**, **RUSSO**, **PETRENGA**, **LIRIS** e **BERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2024

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

Onorevoli Senatori. - La pandemia ha accelerato in maniera straordinaria l'ingresso di larghe fasce della popolazione italiana nella dimensione digitale. Si è trattato di un processo consumatosi in una condizione emergenziale e, pertanto, a un ritmo incompatibile con quello di progressiva e solida acquisizione di un adeguato livello di educazione alla vita in ambito digitale.

Tale processo, che ha interessato anche milioni di bambini e adolescenti, e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con le azioni di trasformazione che lo caratterizzano, sono destinati a continuare nell'anticipare e accelerare tempi e ritmi di « ingresso », anche dei bambini, nella dimensione digitale pubblica e privata.

Il suddetto fenomeno costituisce un'opportunità preziosa e da promuovere ma, al tempo stesso, presta inesorabilmente il fianco all'aggravamento di talune patologie presenti e osservabili già nel contesto pre-pandemico e che ora assumono entità consistenti.

In tale contesto appare indispensabile adottare talune disposizioni di legge che, senza rallentare il processo di trasformazione digitale del Paese, valgano a garantire, specie ai minori, un adeguato ed efficace quadro di tutela capace di massimizzare le opportunità loro offerte dal digitale, minimizzando i rischi.

Internet non è stato pensato, disegnato, progettato e implementato a misura di bambino ma di adulto, e si è aperto ai bambini solo in un secondo momento, essenzialmente nella dimensione commerciale. È dunque opportuno che vi siano piattaforme, servizi e applicazioni riservate a chi abbia un'età adeguata.

Eppure, la maggior parte delle piattaforme, specie quelle di *social network* e di condivisione di contenuti video e fotografici, sono affollate di bambini che non hanno neppure l'età minima richiesta dallo stesso gestore della piattaforma e ciò accade in quanto la verifica dell'età in sede di accesso è limitata, allo stato, a una semplice dichiarazione da parte dell'utente.

Purtroppo, una volta che un bambino che non ha l'età minima necessaria per usare un servizio, lo utilizza, è difficile garantire la sua sicurezza.

Con il recente decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetto decreto-legge Caivano) si è avviato un rilevante processo atto ad individuare soluzioni imponendo ai gestori dei siti pornografici di verificare la maggiore età dei loro utenti e demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di individuare le soluzioni più idonee all'adempimento di tale obbligo anche nel rispetto della *privacy* degli utenti.

Si tratta di prendere atto che, esattamente come avviene per una serie di attività caratteristiche del « mondo fisico », quali la patente di guida, l'ingresso nel mondo del lavoro e così via, anche nella

dimensione digitale è naturale vi sia un'età minima per la fruizione di determinati servizi ed è necessario che i fornitori per primi operino nel verificare in maniera « affidabile » che i loro utenti abbiano tale età minima.

Altro elemento da disciplinare riguarda la dimensione digitale in cui i bambini si ritrovano sempre più di frequente coinvolti in contesti nei quali la loro immagine, la loro attività, il loro tempo e i loro dati personali vengono utilizzati nell'ambito di dinamiche commerciali a fronte del riconoscimento a questi ultimi di compensi di natura economica.

Si pensi, tra gli altri, al fenomeno dei cosiddetti *baby influencer*, bambini che sin dall'età di tre, quattro, cinque anni vengono utilizzati per la promozione di prodotti e servizi - spesso destinati ad altri coetanei - attraverso le grandi piattaforme di condivisione video e *social network*. È altresì sempre più diffuso, nel contesto del cosiddetto *gaming*, un fenomeno nell'ambito del quale bambini e adolescenti vengono pagati a fronte del tempo passato a giocare a diversi videogiochi e premiati per i risultati conseguiti.

In un contesto nel quale la popolazione digitale italiana, bambini inclusi, sta crescendo repentinamente, appare urgente estendere le regole attualmente vigenti nell'ambito dello spettacolo e della pubblicità anche all'impiego dei bambini nelle descritte attività digitali svolte in vista del percepimento di un'utilità economica per i bambini e i loro genitori.

Il modello di *business* più diffuso nella dimensione digitale è attualmente rappresentato dallo scambio di dati personali contro servizi. Tale modello riguarda anche i bambini che non sono in grado di apprezzare il valore giuridico-economico dei propri dati personali, né quello dei servizi digitali che acquisiscono. Nella sostanza, si spogliano di un diritto personalissimo come la *privacy* a fronte della possibilità di giocare *online*, guardare contenuti audiovisivi, condividere contenuti e vivere la propria vita di relazione. Lo scambio in questione - porzioni di un diritto fondamentale contro servizi digitali o altra utilità - dovrebbe considerarsi di dubbia legittimità anche quando si verifica tra maggiorenni e soprattutto dovrebbe essere radicalmente vietato quando si verifica tra bambini e fornitori di servizi digitali.

In tale ambito appare urgente una regolamentazione per scongiurare il rischio che i grandi fornitori di servizi digitali continuino a raccogliere quantità di dati personali dei bambini a norma di legge, anche perché i rischi connessi alla disponibilità di questi dati, da parte di tali soggetti, sono enormi.

Così come, anche in altre nazioni, sono in atto studi e rapporti che registrano quadri allarmanti, è necessario agire anche in Italia al fine di regolamentare l'uso dei *social* da parte dei giovani, per contrastare le nuove insidiose dipendenze verso la cyberpornografia o contenuti violenti e possano indurre anche disturbi del sonno, cause d'ansia, depressione, accanto all'obesità indotta dalla sedentarietà.

Con il presente disegno di legge si intende porre in atto un'azione, dinnanzi al balzo della tecnologia e dei nuovi scenari di rischio, capace di reagire in modo altrettanto rapido ed efficace, sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

Art. 2.

(Disposizioni per la verifica dell'età dell'utente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia devono verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 devono adottare per accertare l'età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

3. Le disposizioni in materia di obbligo di verifica dell'età degli utenti di cui al comma 1 si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione)

1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione stipulati con minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

3. I fornitori di servizi della società dell'informazione devono dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'accertamento di eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 4.

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.

Art. 5.

(Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori)

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulta intestato a un soggetto diverso dal minore.

5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 6.

*(Ampliamento del numero
di emergenza infanzia 114)*

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione rendono disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore *pro tempore* del numero di emergenza.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1133\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.

Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo - adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 - che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che - sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato - tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera a) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera m). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera b) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera c) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera d) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio esponano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera e).

La lettera f) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera g) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi - e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato - anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera h) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera i) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera l) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento

europeo 2018/1139.

L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (Fdi) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio "igienico-sanitario" per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.

L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento

delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge "siccità", esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.

Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.

Nel decreto "siccità" vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.

Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscono nel Piano degli interventi urgenti.

L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.

Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato - in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione - un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni

disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più - l'articolo 3 - che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)
[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente **[FAZZONE](#)** dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.

Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori **[DI GIROLAMO](#)** (*M5S*) e **[BASSO](#)** (*PD-IDP*) intervengono per formulare osservazioni e

porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. [1136](#), recante "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 116 (pom.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Discussione e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) procede, in qualità di relatore, ad illustrare l'articolato.

Nel dettaglio, il provvedimento si applica - ai sensi dell'articolo 1 - ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. L'articolo 2 introduce quindi per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il predetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM.

Il successivo articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

L'articolo 4 abroga la disposizione del codice della *privacy* che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede quindi che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Le entrate

percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, verifica il rispetto delle disposizioni suddette ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulta intestato a un soggetto diverso dal minore. Da ultimo, l'articolo 6 impone ai fornitori l'obbligo di rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114. Agli oneri corrispondenti si fa fronte attraverso il versamento di un contributo da parte dei fornitori con fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'imminente presentazione, da parte del proprio Gruppo, di un disegno di legge vertente sulla medesima materia, auspicandone la congiunzione all'esame del provvedimento in titolo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), nel rammentare che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno recepisce le sensibilità maturate trasversalmente in seno alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, segnala alla senatrice Di Girolamo che l'auspicio dei Gruppi sia di maggioranza che di opposizione in seno alla Commissione bicamerale era quello che si potesse convergere su un unico testo.

La senatrice [MENNUNI](#) (Fdi) ringrazia il Presidente e la Commissione per l'interesse dimostrato nei confronti di una proposta che parte dall'iniziativa di tanti Gruppi all'interno della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Segnala che la stessa Commissione bicamerale ha in programma lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla tematica della tutela dei minori di fronte alle insidie del mondo digitale e che la predetta tematica è altresì oggetto di particolare attenzione anche in altri Paesi. Auspica infine che l'8ª Commissione possa raggiungere celermente un accordo su un testo unanimemente condiviso, al fine di regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie (come, ad esempio, quella dei "*baby influencer*"), ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, assicura che il disegno di legge annunciato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sarà preso nella dovuta considerazione una volta che verrà assegnato e che egli, in qualità di relatore, si adopererà per il raggiungimento di una soluzione che possa auspicabilmente incontrare il consenso unanime della Commissione. Constatato che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.